

**Tribunale di Palmi, Sez. civ., sent. 21 novembre 2024, n. 764.**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PALMI**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

Nella controversia iscritta al n. 771/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi

**promosso da**

OMISSIS (C.F.: OMISSIS), nata a P. il (...); OMISSIS (C.F.: OMISSIS nato a P. il (...); OMISSIS (C.F.: OMISSIS) nata a P. il (...); OMISSIS (C.F.: OMISSIS) nato a P. il (...); OMISSIS (C.F.: OMISSIS) nata a P. il (...), in qualità di eredi della Sig.ra OMISSIS nata il 29.10.1928 e deceduta il 25.12.2018, elettivamente domiciliati in OMISSIS, presso lo studio dell'Avv. OMISSIS, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;

*-attori-*

**nei confronti di**

OMISSIS (C.F.: OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in OMISSIS, presso lo studio dell'Avv. OMISSIS, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti.

*-convenuta-*

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Le parti attrici, costituitisi in giudizio in qualità di eredi di OMISSIS , nata il 29.10.1928 e deceduta il 25 dicembre 2018, senza specificare la loro relazione di parentela con quest'ultima, hanno assunto di aver chiesto, in data 24.12.2018, ore 22:00, a causa di un dolore retrosternale e lipotimia, avvertiti dalla loro congiunta OMISSIS già affetta da cardiopatia, l'intervento dei sanitari del SUEM 118, i quali giunti nell'abitazione di questa ed informati della patologia della quale la stessa era affetta, hanno proceduto ad una sommaria visita clinica ed hanno ritenuto che non fosse necessario il suo trasferimento in ospedale, trasferimento che è stato, invece, effettuato nel loro secondo intervento, quando è stato diagnosticato "*sospetto ictus, lipotimia*", avvenuto, a distanza di due ore dal primo, ossia alle ore 00:30, sempre su richiesta delle parti attrici data la persistenza e l'aggravamento del malore già avvertito dalla loro congiunta.

Giunta all'ospedale di Polistena, con l'ambulanza, la OMISSIS veniva ricoverata nella Divisione di Terapia Intensiva con diagnosi di accettazione "*stemi in sedi anteriore*", dove le sue condizioni cliniche si aggravarono fin da portala al decesso alle ore 06:59 del 25.12.2018.

Per le parti attrici, il mancato trasferimento tempestivo della OMISSIS in ospedale, dovuto all'imperizia, imprudenza e negligenza dei sanitari del Suem 118, per commissione ovvero omissione di atti, nel corso della visita medica, all'atto della redazione della diagnosi e/o in riferimento alla scelta di non trasportare immediatamente la paziente presso il nosocomio, ha impedito la somministrazione delle cure indispensabili a limitare il danno cardiaco acuto dal quale è derivata la morte della OMISSIS.

Per le parti attrici, è evidente la responsabilità della parte convenuta per i fatti sopra esposti, avendo il ritardo diagnostico procurato la morte della loro congiunta, che poteva essere scongiurata dalla tempestiva diagnosi e dal tempestivo suo trasporto in ospedale.

Le parti attrici hanno, pertanto, chiesto l'accertamento della responsabilità dell'OMISSIS e la sua condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, sia *iure proprio*, inteso nella duplice accezione di danno biologico a carico dei familiari superstiti, quale effettiva compromissione dello stato di salute fisica e psichica degli stessi, e di danno parentale, quale perdita del rapporto e correlata sofferenza soggettiva, da liquidarsi in via unitaria in base a valutazione equitativa; che *iure hereditatis*, patito dalla loro dante causa per le gravi sofferenze fisiche, percepite con estrema lucidità per tutto il periodo temporale in cui ha manifestato segni evidenti dell'infarto in corso e sino a ricovero in ospedale, nella misura in cui è rimasta lucidamente cosciente ed agonizzante avvertendo il sopraggiungere della propria morte.

Si è costituita in giudizio l'OMISSIS in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, ed ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda stante l'assenza di una sua responsabilità, anche perché qualsiasi ed eventuale condotta omissiva del personale medico in servizio presso il SUEM 118 non avrebbe potuto scongiurare l'*exitus*, essendo l'infarto miocardico acuto, statisticamente, gravato da significativa elevata mortalità.

Parte convenuta ha contestato anche la richiesta di risarcimento dei danni non ricorrendo i presupposti di legge per un suo riconoscimento.

Parte convenuta ha riconosciuto che l'intervento del 118 è stato sollecitato dagli attori nell'interesse della loro madre, sig.ra OMISSIS, la quale lamentava un dolore retrosternale ed ha eccepito che i nuclei familiari degli attori erano totalmente autonomi rispetto a quello della loro dante causa per cui non poteva esserci contribuzione economica della seconda a favore dei primi, considerato anche che non è stato depositato in atti o allegato il loro stato di bisogno, ed ha chiesto di accertarsi l'inesistenza del danno.

La pretesa risarcitoria esercitata dalle parti attrici *iure hereditario* va inquadrata nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che si instaura con l'accettazione del paziente in virtù del contratto di ospedalità, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si

esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche generali e specialistiche, già prescritte dall'art. 2 L. n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle *lato sensu* alberghiere.

In questo caso, il danneggiato deve fornire la prova del contratto, dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuova patologia, del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente o che gli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

La domanda risarcitoria *iure proprio* trova, invece, titolo nella responsabilità extracontrattuale, non configurandosi alcun contratto tra i congiunti della vittima e la struttura, ed è onere della parte, che si assume danneggiata, dimostrare la colpa, ossia la negligente e/o imperita conduzione dell'atto medico e/o chirurgico, siccome svolto in maniera non conforme alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, nonché il nesso eziologico tra la condotta colposa e le conseguenze dannose derivate.

La condotta colposa dei sanitari della struttura convenuta, nel ritardo diagnostico e nella riduzione delle possibilità di sopravvivenza della OMISSIS risulta dalle conclusioni cui è giunta la CTU, laddove ritiene che, nello scenario più favorevole, l'aumento delle chance di sopravvivenza sarebbe stato quantificabile nella misura oscillante intorno al 3%, facendo riferimento alle percentuali di sopravvivenza emerse da studi che hanno esaminato casi di shock cardiogeno rivascolarizzati in pazienti di età superiore a settantacinque anni.

La CTU ha ritenuto, infatti, che la paziente, se fosse stata trasportata al pronto soccorso immediatamente dopo la prima visita, sarebbe stata sottoposta a visita cardiologica e ad elettrocardiogramma due ore e quindici minuti prima rispetto all'orario in cui essi sono stati effettuati e ciò avrebbe comportato la diagnosi di STEMI con anticipo e, forse, si sarebbe proceduto, se le condizioni della paziente lo avessero consentito, al suo trasferimento ad un centro di emodinamica per le cure più appropriate ma può essere, pure, che le condizioni della paziente avrebbero consigliato lo stesso trattamento praticato due ore e quindici minuti dopo.

La CTU ha ritenuto che, seppur non è possibile attribuire un nesso causale certo e diretto tra il ritardo diagnostico, attribuibile alla condotta dei sanitari del 118, ed il successivo decesso della paziente ed escludere un esito infausto, le chances di sopravvivenza sono diminuite in conseguenza della condotta dei medici.

L'errore medico è da attribuire, dunque, ad imperizia, incompletezza nelle indagini cliniche e strumentali e nella errata valutazione dei sanitari del 118 di non trasferire la OMISSIS al pronto Soccorso al loro primo intervento.

Il danno patito deve essere inteso come perdita di possibilità di sopravvivenza che sarebbero spettate alla *de cuius* nel caso di diagnosi precoce, ossia di chance di maggiore sopravvivenza.

La chance, elaborata dalla giurisprudenza, a partire dalla sentenza n. 6506/1985 della Corte di Cassazione, consiste, non in una mera aspettativa di fatto, bensì, in un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. La sua perdita, ossia la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile, la cui sussistenza risulti provata, configura un danno concreto ed attuale.

La chance, per definizione, è mera possibilità, per cui il nesso causale della perdita di tale occasione rispetto alla condotta riferita al responsabile va accertato prescindendo dalla maggiore o minore idoneità della chance stessa a realizzare il risultato sperato, ma considerandola come un bene oggetto di un diritto attuale e diverso dal diritto alla salute.

La domanda di risarcimento del danno per la perdita di chance è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato ed è caratterizzata, non da incertezza causale, - dovendo il nesso eziologico tra condotta pregiudizievole e perdita della possibilità favorevole accertarsi secondo il noto criterio del più probabile che non - ma, da incertezza eventistica.

Pertanto, per poter accedere alla soglia della risarcibilità, la possibilità favorevole, seppure incerta, deve presentarsi come seria ed apprezzabile.

Nel caso di specie i sanitari del 118, con il loro comportamento, hanno privato la OMISSIS della speranza di poter rallentare il percorso evolutivo - degenerativo della malattia.

Accertata la responsabilità della struttura convenuta nella riduzione delle possibilità di sopravvivenza della paziente, occorre valutare la pretesa degli attori, formulata sia in qualità di eredi del congiunto, sia *iure proprio*.

La richiesta di risarcimento del pregiudizio *iure hereditatis*, ossia di risarcimento del danno terminale e di quello catastrofale patito dalla dante causa delle parti attrici non può trovare accoglimento.

Il danno biologico terminale, in base a quanto emerge dagli atti di causa, considerando la grave patologia da cui era affetta la OMISSIS, non può essere riconosciuto poiché la sua condizione di invalidità durante il periodo precedente il decesso è addebitabile alla gravità della malattia, indipendentemente dalla corretta e tempestiva diagnosi.

Non può essere riconosciuto neppure il danno catastrofale, dato il principio secondo cui il danno morale terminale o catastrofale è trasmissibile agli eredi solo quando vi sia la prova, pur presuntiva, che il paziente fosse consapevole dell'imminente concretizzarsi della fine della propria vita.

Gli attori, al riguardo, non hanno allegato elementi concreti.

Non sussistono, dunque, i presupposti per liquidare i chiesti danni *iure hereditatis*.

Manca, in citazione, qualsiasi allegazione dei danni subiti dagli attori *iure proprio*, seppur nel contesto dell'atto di citazione si richiamano principi giuridici in materia di danni biologici, parentale e patrimoniale e ancor prima manca l'allegazione del rapporto di parentela, seppur nell'atto di citazione si legge "*l'irrelevanza della eventuale non convivenza della Sig.ra OMISSIS con tutti i propri figli, in quanto in ogni caso lo stretto legame dato dalla convivenza non è mai venuto meno*", che fa presumere che gli attori siano i figli non conviventi della deceduta, circostanza, comunque, confermata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.

Non sussistono dunque le allegazioni ed i presupposti indispensabili per la liquidazione del danno biologico a favore dei superstiti, quale effettiva compromissione dello stato di salute fisica e psichica degli stessi. Le parti attrici non hanno, infatti, riferito di loro patologie contratte nel breve lasso temporale intercorrente tra il primo intervento dei sanitari del 118 ed il decesso della loro congiunta. Manca anche la prova di qualsiasi danno *iure proprio* e la dichiarazione dei redditi della defunta non costituisce prova della sua contribuzione a favore degli eredi, ma semplicemente la percezione di un reddito da parte della defunta, che sembra essere sufficiente solo per i propri bisogni.

Deve, invece, ritenersi provato il pregiudizio patito dagli odierni attori, *iure proprio*, per la perdita di chance di prosecuzione del rapporto parentale con la loro madre non convivente.

Il decesso della OMISSIS come tutti i decessi causati da fatti illeciti, ha, infatti, inciso sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare.

I figli della deceduta sono, pertanto, soggetti legittimati, aventi diritto al risarcimento.

Tale tipologia di danno trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. e va liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., facendo ricorso ai criteri contenuti nelle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024.

Le tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico riferito al grado di parentela, all'età della vittima, all'età del superstite, alla convivenza e alla composizione del nucleo familiare.

Nel caso di specie, i danneggiati sono 5 figli, di età compresa tra i 51/60 anni, non conviventi, della deceduta, di età di 91 anni.

Le suddette tabelle attribuiscono 4 punti all'età della defunta, 18 all'età di ciascun figlio, nessun punto per il nucleo familiare di 5 persone, così complessivamente 22 punti, che moltiplicati per il valore del punto, pari ad Euro. 3.911, calcolano il danno da perdita parentale pari ad Euro. 86.040.

Per la liquidazione della perdita di chance si procede, dunque, considerando il *quantum* calcolato per la lesione del bene giuridico finale, cioè del danno per perdita del rapporto parentale, essendo la chance correlata, sotto il profilo risarcitorio, al bene finale e quindi al pregiudizio pieno; nonché le probabilità di conseguimento del risultato favorevole, ossia, nel caso di specie, la probabilità di una maggiore sopravvivenza del 3%.

Appare, dunque, equo attribuire agli attori, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance di prosecuzione del rapporto familiare con la congiunta, una somma pari al 3% della somma risultante dall'applicazione delle suddette tabelle.

Il risarcimento del danno parentale, per perdita di chance, per ciascuna parte attrice, è, dunque, pari ad Euro. 2.581,26, ossia il 3% di Euro. 86.040, danno parentale pieno.

Sulla somma di Euro 2.581,26, devalutata alla data del 25 dicembre 2018, a decorrere da quest'ultima data, vanno calcolati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla data odierna.

Dalla data odierna, fino all'effettivo soddisfo gli interessi legali vanno calcolati sulla complessiva somma di Euro. 2581,26 più gli interessi come sopra maturati fino ad oggi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro. 1.278,00, considerando, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da Euro. 1.101 ad Euro. 5.200, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell'OMISSIS, ed a favore delle parti attrici con distrazione all'Avv. Angelo Sorace, che ha fatto richiesta.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario Dott.ssa Eugenia Trunfio, definitivamente pronunciando:

1. accerta e dichiara l'OMISSIS, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, responsabile della perdita di chance di maggior sopravvivenza della sig.ra OMISSIS;

2. condanna l'OMISSIS in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al risarcimento del danno da perdita di chance del rapporto parentale sofferto *iure proprio* dai congiunti della sig.ra OMISSIS, attori nel presente giudizio, così liquidata:

OMISSIS (C.F.: OMISSIS) Euro. 2.581,26, oltre interessi come da parte motiva;

3. rigetta la domanda attorea per il resto;

4. condanna l'OMISSIS, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi Euro. 1.278,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore dell'Avv. Angelo Sorace, che ha fatto richiesta;
5. pone le spese di CTU a carico della convenuta.

### **Conclusione**

Così deciso in Palmi, il 21 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2024.